

163.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	3898	<b>Parlamento europeo</b> (Trasmissione di risoluzioni) .....	3897
<b>Atti e proposte di atti normativi comunitari</b> (Assegnazione a Commissioni) .....	3891	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze) ..	3893	(Annunzio) .....	3888
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documenti) ..	3897	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3889
<b>Disegni di legge:</b>		<b>Proposte di legge di iniziativa regionale:</b>	
(Annunzio) .....	3889	(Annunzio) .....	3888
(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3889	(Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3889
(Trasmissione dal Senato) .....	3889	<b>Risposte scritte ad interrogazioni</b> (Annunzio) .....	3898
<b>Disegno di legge n. 1882:</b>		<b>Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano</b> (Trasmissione di documento) .....	3898
(Articolo 1) .....	3871	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	3898
(Emendamenti e subemendamento) .....	3872		
<b>Missioni valedoli nella seduta del 28 marzo 1995</b> .....	3888		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPI-  
MENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA  
DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMU-  
NITARIA 1994 (1882)*

---



ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE SPE-  
CIALE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI  
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO  
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di  
direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche

dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

---

N.B. - Per gli allegati al disegno di legge si veda l'atto Camera n. 1882-A, pagina 65 e seguenti.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO  
PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
SPECIALE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 5. Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella.

*Sopprimere il comma 1.*

1. 6. Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine di un anno con le seguenti: entro due anni.*

1. 7. Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

*Al comma 1, sostituire le parole: i decreti legislativi recanti le norme occorrenti con le seguenti: un organico complesso di norme legislative.*

1. 8. Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 91/308/CEE, in materia di libera circolazione.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 32. Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/83/CEE in materia di libera circolazione.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 33. Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/98/CEE in materia di libera circolazione.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 34. Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'e-*

lenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/6/CEE in materia di credito e risparmio.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 35. Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/22/CEE in materia di credito e risparmio.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 36. Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 94/19/CE in materia di credito e risparmio.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 37. Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per dare attuazione alle direttive comprese nell'e-

lenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/89/CEE in materia di finanze.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 38. Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Patarino, Colosimo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 94/5/CE in materia di finanze.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 39. Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/39/CEE in materia di sanità e ambiente.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 40. Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Colosimo, Patarino.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti:

per dare attuazione alla direttiva 93/35/CEE in materia di sanità e ambiente.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 41. Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Colosimo, Patarino.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/42/CEE in materia di sanità e ambiente.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 42. Domenico Basile, Gaggioli, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Patarino, Colosimo.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/43/CEE in materia di sanità e ambiente.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 43. Gaggioli, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Patarino, Domenico Basile, Colosimo.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/99/CEE in materia di sanità e ambiente.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 44. Patarino, Colosimo, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Gaggioli, Domenico Basile, Pezzella, Morselli, Selva.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/40/CEE in materia di sanità e ambiente.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 45. Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Gaggioli, Domenico Basile, Colosimo, Patarino.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/41/CEE in materia di sanità e ambiente.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 46. Patarino, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Colosimo, Marengo, Gaggioli, Domenico Basile, Pezzella.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/118/CE in materia di sanità e ambiente.*



*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 47. Colosimo, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Patarino, Pampo, Menia.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/74/CEE in materia di sanità e ambiente.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 48. Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Poli Bortone, Gasparri, Patarino, Pampo, Menia, Colosimo.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 94/39/CE in materia di sanità e ambiente.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 49. Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/119/CE in materia di sanità e ambiente.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 50. Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bor-

tone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 92/56/CEE in materia di lavoro.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 51. Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/68/CEE in materia di certificazione CE.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 52. Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva.

*Al comma 1, sostituire le parole: per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A con le seguenti: per dare attuazione alla direttiva 93/97/CEE in materia di telecomunicazioni.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato A.*

1. 53. Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Do-

menico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini.

*Sopprimere il comma 2.*

1. 9. Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Quando direttive notificate nei sei mesi precedenti la scadenza dell'anno di cui al comma 1 modificano la disciplina stabilita nelle direttive comprese nell'allegato A ed in mancanza di nuove norme di principio, il termine di cui al comma 1 è prorogato di sei mesi.

1. 10. Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia.

*Al comma 2, sostituire le parole: Se per effetto di direttive con le seguenti: Quando per direttive.*

1. 11. Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo.

*A comma 2, sostituire le parole: nel secondo semestre dell'anno con le seguenti: nei sei mesi successivi all'anno.*

1. 12. Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colo-

simo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri.

*A comma 2 dopo le parole: comprese nell'elenco inserire le seguenti: di cui all'allegato A.*

1. 13. Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile.

*Sopprimere il comma 3.*

1. 14. Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini.

*Al comma 3, sopprimere le parole: nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

1. 15. Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli.

*Al comma 3, sostituire le parole: congiuntamente ai Ministri con le seguenti: di concerto con i Ministri.*

1. 16. Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino.

*Al comma 3, sostituire le parole: congiuntamente ai Ministri con le seguenti: e dei Ministri.*

1. 17. Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella.

*Al comma 3, sostituire le parole: congiuntamente ai Ministri con le seguenti: d'intesa con i Ministri.*

1. 18. Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

*Al comma 3, sostituire le parole: competenza istituzionale prevalente per la materia con le seguenti: competenza per materia.*

1. 19. Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli.

*Al comma 3, sopprimere le parole: di grazia e giustizia.*

1. 20. Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva.

*Sopprimere il comma 4.*

1. 21. Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico

Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B con le seguenti: della direttiva 93/13/CEE in materia di protezione del consumatore.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato B.*

1. 54. Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Gaggioli, Domenico Basile, Pezzella, Patarino, Colosimo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B con le seguenti: della direttiva 93/35/CEE in materia di sanità e ambiente.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato B.*

1. 55. Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Gaggioli, Domenico Basile, Pezzella, Morselli, Colosimo, Patarino.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B con le seguenti: della direttiva 93/43/CEE in materia di sanità e ambiente.*

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato B.*

1. 56. Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico

Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B *con le seguenti:* della direttiva 93/99/CEE in materia di sanità e ambiente.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato B.*

1. 57. Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B *con le seguenti:* della direttiva 93/118/CE in materia di sanità e ambiente.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato B.*

1. 58. Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B *con le seguenti:* della direttiva 93/119/CE in materia di sanità e ambiente.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato B.*

1. 59. Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Ga-

sparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Patarino, Colosimo, Morselli, Selva, Gaggioli.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B *con le seguenti:* della direttiva 92/56/CEE in materia di lavoro.

*Conseguentemente, sopprimere l'allegato B.*

1. 60. Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Morselli.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri.

1. 22. Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:* sono trasmessi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* sono trasmessi per il parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che lo esprimono entro due mesi dalla data della ricezione.

1. 23. Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2 *con le seguenti:* sono tempestivamente trasmessi.

1. 24. Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2.*

1. 25. Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro quaranta giorni dalla data di trasmissione con le seguenti: in tempo utile.*

1. 26. Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

1. 27. Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia.

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

1. 28. Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo.

*Sopprimere il comma 5.*

1. 29. Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo.

*Al comma 5, sostituire le parole: entro due anni dalla data con le seguenti: entro i due anni dalla data.*

1. 30. Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli.

*Al comma 5, sostituire le parole: il Governo può emanare con le seguenti: il Governo è autorizzato ad emanare.*

1. 31. Gaggioli, Patarino, Colosimo, Pezzella, Morselli, Selva, Benedetti Valentini, Tofani, Pampo, Poli Bortone, Gasparri, Menia, Marengo, Domenico Basile.

*All'allegato A, alla voce: LIBERA CIRCOLAZIONE, sopprimere il seguente capoverso:*

93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

#### ART. 12.

*(Ampliamento del periodo di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).*

1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive

modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 31 e 32 della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa, è elevato a 50 anni. È altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli attori, degli interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto all'articolo 85 della legge medesima. È abrogato il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opere pubblicate anche prima della sua entrata in vigore, ivi comprese quelle non più protette sulla base dei termini previgenti, e ciò sino alla scadenza dei nuovi termini di protezione previsti al comma 1. Il presente articolo si applica altresì ai dischi fonografici e apparecchi analoghi, riprodotti anche prima della sua entrata in vigore nonché alle prestazioni degli attori, interpreti e artisti esecutori, rese anche prima di detta entrata in vigore, ivi compresi i dischi e apparecchi analoghi nonché le esecuzioni non più protetti sulla base dei termini previgenti, e ciò sino alla scadenza dei nuovi termini di protezione previsti al comma 1.

3. Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti compiuti o stipulati prima dell'entrata in vigore del presente articolo, in conformità alle disposizioni previgenti, anche in deroga all'articolo 119, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633. In particolare, il ripristino dei diritti d'autore disposto con il presente articolo non è di ostacolo alla prosecuzione dello sfruttamento delle edizioni a stampa, limitatamente alla forma in cui la pubblicazione è avvenuta, delle opere che erano in dominio pubblico secondo le norme previgenti, da parte di coloro che avevano intrapreso tale sfruttamento prima della data di entrata in vigore del presente articolo e non dà luogo a pagamento di corrispettivi da

parte degli stessi soggetti. Tale prosecuzione dello sfruttamento, consentita senza corrispettivi, si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura dell'opera richiede. È altresì consentito, e non dà luogo ad alcun pagamento di corrispettivi, lo sfruttamento, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei dischi fonografici e apparecchi analoghi, relativamente ai quali i diritti di utilizzazione scaduti in virtù delle norme previgenti siano ripristinati con il presente articolo, da parte di coloro che li hanno riprodotti e messi in commercio prima della data di entrata in vigore dell'articolo medesimo.

4. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al presente articolo si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari e i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 e nell'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. Per le opere la cui protezione sia ripristinata in base al presente articolo, la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945 dovrà essere fatta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 61.

Ciocchetti, Mealli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 2.

*Nella parte conseguenziale, all'articolo 19, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

ART. 2062-septies. — (Nullità di clausole oggetto di trattativa). — Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professioni-

sta o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

0. 1. 2. 1.

Peraboni.

*All'allegato A e all'allegato B, sopprimere la voce:*

#### PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

93/13/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

#### ART. 19.

*(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori).*

1. Al capo I del titolo I del libro V del codice civile, dopo l'articolo 2062, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« ART. 2062-bis. — (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore). — Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede del predisponente, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel

quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

b) escludere o limitare anche impropriamente le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

d) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

e) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente, di importo manifestamente eccessivo;

f) riconoscere al solo professionista, e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista che recede di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

g) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

h) stabilire una tacita proroga o rinnovazione del contratto subordinata alla comunicazione di una disdetta entro un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto;

i) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

l) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

m) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

n) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

o) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto;

p) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

q) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

r) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

s) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'al-

legazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

t) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere g) e l):

a) recedere, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare le condizioni del contratto preavvisando, qualora sussista un valido motivo, entro un congruo termine il consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, il tasso d'interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

Le lettere g), l), m) e n), non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

Le lettere m) e n) non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove previste dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

ART. 2062-ter. — (Accertamento della vessatorietà delle clausole). — La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua



conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene né alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge o di regolamenti, ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti uno Stato membro della Comunità europea o la Comunità europea purché, in questo ultimo caso, non siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Non sono vessatorie le clausole, o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa. Nel contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

ART. 2062-*quater*. — (*Forma e interpretazione*). — La clausola proposta al consumatore per iscritto si interpreta, nel dubbio, a favore del consumatore.

ART. 2062-*quinquies*. — (*Nullità*). — La clausola vessatoria inserita nel contratto tra il professionista ed il consumatore è nulla senza che ciò comporti la nullità dell'intero contratto se questo può produrre effetti avuto riguardo allo scopo concreto perseguito dalle parti.

ART. 2062-*sexies*. — (*Azione inibitoria*). — Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di consumatori possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che predispongono clausole inserite

in condizioni generali di contratto, per chiedere l'accertamento della vessatorietà delle clausole, in base alle norme del presente capo, e l'inibitoria del loro uso.

Le camere di commercio accertano d'ufficio ovvero ad istanza del predisponente o di una associazione dei consumatori o dei professionisti, la vessatorietà delle clausole contenute in condizioni generali di contratto predisposte da imprese che abbiano nella circoscrizione di competenza la sede legale. Le camere di commercio provvedono a dare comunicazione alle autorità competenti dei fatti emersi nel corso dell'accertamento che siano rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Il giudice decide con provvedimento di cui può essere ordinata la pubblicazione su uno o più giornali, di cui almeno uno a diffusione nazionale. ».

1. 2.      Settimi, Rubino, Rebecchi, Peraboni, Pezzella, Servodio, Gori.

All'allegato A, alla voce: LAVORO, aggiungere il seguente capoverso:

93/104/CE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-*bis*.

(*Aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro: criteri di delega*).

1. L'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio sarà informata all'obiettivo di adeguare la legislazione nazionale a quella comunitaria sull'organizzazione dell'orario di lavoro, limitatamente agli aspetti che non risultino già conformi a quanto disposto dalla direttiva medesima, e, più precisamente, dovrà:

a) prevedere un periodo minimo di riposo giornaliero consecutivo di almeno undici ore ogni ventiquattro ore;

b) prevedere che vengano qualificate come ore di lavoro straordinario quelle ricomprese, nella misura e nella gradualità determinate dalla contrattazione collettiva, nelle quarantotto ore settimanali come media di un periodo di quattro mesi estendibile, dalla stessa contrattazione collettiva, a sei mesi;

c) riconoscere, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il diritto al lavoratore a beneficiare di una pausa le cui modalità e la cui durata saranno stabilite dai contratti collettivi e prevedere che, in mancanza di tali accordi, la durata della pausa stessa non sia inferiore a dieci minuti tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro;

d) prevedere la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori a turno e dei lavoratori notturni, in particolare mediante l'individuazione di un orario massimo di svolgimento del lavoro notturno e la valutazione periodica dello stato di salute dei lavoratori notturni;

e) prevedere, fatti salvi i trattamenti più favorevoli già in vigore, che i contratti collettivi, non oltre il 23 novembre 1996, fissino la misura minima del diritto alle ferie in tre settimane e successivamente, non oltre il 1° gennaio 1999, elevino la predetta misura a quattro settimane;

f) prevedere la possibilità di deroghe ai limiti dell'orario di lavoro in relazione alle caratteristiche delle attività esercitate o alle funzioni espletate dal lavoratore, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di delega per l'attuazione della direttiva di cui al comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è abrogato.

**1. 63.**

Governo.

*All'allegato A, alla voce: LAVORO, aggiungere il seguente capoverso:*

93/104/CE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

**ART. 34-bis.**

*(Aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio sarà informata al seguente principio e criterio direttivo:

a) sancire che il lavoro notturno è ammesso laddove è considerato necessario dall'organizzazione del lavoro, dei servizi, del ciclo produttivo, previa verifica della contrattazione collettiva.

**1. 62.** Porta, Stroili, Dozzo, Peraboni, Graticola, Lorenzetti.

*All'allegato A, alla voce: TELECOMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONE CE, aggiungere il seguente capoverso:*

94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, allegato C e allegato D, sopprimere il seguente capoverso:*

94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.;

dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(*Marcatatura CE — costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega*).

1. All'attuazione della direttiva 94/25 CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva;

b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui alla lettera a);

c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;

d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatatura CE;

e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, carichi ammissibili e persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.

1. 4.

Muratori.

*All'allegato B, alla voce: PROTEZIONE DEL CONSUMATORE premettere le seguenti:*

LIBERA CIRCOLAZIONE

91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla preven-

zione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

CREDITO E RISPARMIO

93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

94/19/CEE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

1. 3.

Lucchese.

*All'allegato B, alla voce: PROTEZIONE DEL CONSUMATORE premettere le seguenti:*

LIBERA CIRCOLAZIONE

91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

CREDITO E RISPARMIO

93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

1. 1. Turci, Brunale, Cennamo, Vannoni, Manca, Mariani, Agostini, Sitra, Magda Negri, Campatelli, Visco.



*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 28 marzo 1995.**

Agostinacchio, Caccavale, Caveri, Martino, Masi, Mealli, Menegon, Tiziana Parenti, Rodeghiero, Tarditi, Viale.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 24 marzo 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GERBAUDO: « Norme per la razionalizzazione degli interventi nel settore agroalimentare e agroindustriale e delle attività della RIBS Spa » (2284);

RINALDI ed altri: « Nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa » (2285);

BIRICOTTI ed altri: « Modifiche agli articoli 121 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), in materia di modalità per l'abilitazione alla guida di veicoli » (2287);

BIRICOTTI ed altri: « Istituzione del Ministero dei trasporti, della navigazione e della viabilità » (2288);

DUCA ed altri: « Norme per la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto o componenti contenenti amianto nei veicoli e nei mezzi di trasporto terrestri » (2289);

COLLAVINI: « Ulteriore differimento del termine di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la denuncia dei pozzi esistenti » (2291);

MELANDRI e RINALDI: « Modifica all'articolo 5 del codice civile in materia di consenso espresso per la tutela della salute » (2292).

In data 27 marzo 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GERBAUDO: « Autorizzazione alla costruzione dell'autostrada Albenga-Garesio-Ceva » (2293);

DE MURTAS ed altri: « Legge quadro sui diritti dei consumatori e degli utenti » (2295).

Saranno stampate e distribuite.

**Annuncio di proposte di legge  
d'iniziativa regionale.**

In data 24 marzo 1995 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Basilicata:

« Provvidenze per la ricostruzione a seguito del sisma del 1980 » (2290).

In data 27 marzo 1995 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti

proposte di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto:

« Norme per favorire la trasformazione degli enti gestori dei magazzini generali » (2296);

« Protezione del territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal fenomeno della subsidenza » (2297);

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 27 marzo 1995 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi » (2294).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 24 novembre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1471. — « Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate » (approvato dal Senato) (2286).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

MAMMOLA ed altri: « Norme per l'accertamento delle sostanze patrimoniali degli amministratori pubblici, dei membri del Governo, del Parlamento, e dei consigli regionali, provinciali e comunali. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume politico » (2154) (*Parere della II, della V e della XI Commissione*);

ZELLER ed altri: « Modifica all'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (2169);

*alla II Commissione (Giustizia):*

SCOCA ed altri: « Modifiche all'articolo 564 del codice penale, relativo al delitto di incesto » (1924) (*Parere della I Commissione*);

CACCAVALE: « Ordinamento della professione di grafologo e istituzione del relativo albo professionale » (2097) (*Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione*);

BONFIETTI ed altri: « Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale » (2072) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

DOTTI: « Istituzione della professione di ufficiale giudiziario » (2249) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

*alla III Commissione (Esteri):*

S. 591 — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990 » (approvato dal Senato) (2266) (*Parere della I, della II, della V e della IX Commissione*);

S. 665 — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 56 della Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 » (approvato dal Senato) (2267) (Parere della I, della V e della IX Commissione);

S. 1269 — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994 » (approvato dal Senato) (2275) (Parere della I e della V Commissione);

alla IV Commissione (Difesa):

MARENCO ed altri: « Inclusione del Corpo delle capitanerie di porto fra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 » (2105) (Parere della I e della II Commissione);

S. 369, 497. — Senatori DELFINO e D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » (approvate, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica) (2276) (Parere della I, della II, della III, della V, della XI e della XII Commissione).

alla VI Commissione (Finanze):

BARRA: « Interpretazione autentica e modifiche dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, in materia di presentazione della dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi » (2145) (Parere della I e della II Commissione);

FILIPPI: « Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (2188) (Parere della I, della V e della XIII Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

BONITO ed altri: « Introduzione dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, in materia di concessione di acque pubbliche » (2143) (Parere della I e della XIII Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

CORNACCHIONE MILELLA ed altri: « Norme in materia di guida dei ciclomotori » (2135) (Parere della I, della II e della V Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

LEONARDELLI ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 "Legge quadro in materia di agriturismo" » (2151) (Parere della I, della IX e della XIII Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

GASPARRI: « Norme per il recupero dei miglioramenti pensionistici arretrati dei ferrovieri » (2153) (Parere della I, della V e della IX Commissione);

SCHETTINO: « Nuove norme in materia di personale non docente della scuola » (2183) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

LUCCHESI ed altri: « Norme per il riconoscimento dello stato giuridico del neonato sano e per una corretta assistenza neonatale » (1990) (Parere della I, della II, della V e della XI Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: « Modificazioni e integrazioni alla legge 5 giugno 1990, n. 135 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" » (2216) (Parere della I, della II, della V, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

POLI BORTONE: « Riforma del Corpo forestale dello Stato » (2186) (Parere della I, della II, della III, della V, della VIII e della XI Commissione);



MARINO BUCCELLATO ed altri: « Norme per l'utilizzo degli autocarri di proprietà delle aziende agricole » (2132) (*Parere della I e della IX Commissione*);

*Alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):*

S. 1471. — « Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate » (*approvato dal Senato*) (2286) (*Parere della V Commissione*).

#### **Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 16 al 28 febbraio 1995 (da L 36 a L 44 e da C 39 a C 49), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 95/3/CE – Direttiva 95/3/CE della Commissione, del 14 febbraio 1995, recante terza modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Direttiva 95/4/CE – Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Raccomandazione n. 393/95/CECA – Raccomandazione n. 393/95/CECA della Commissione, del 24 febbraio 1995, che modifica la raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione;

Posizione comune (CE) n. 46/94 – Posizione comune (CE) n. 46/94, dell'8 dicembre 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione

di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore;

Posizione comune (CE) n. 47/94 – Posizione comune (CE) n. 47/94, del 22 dicembre 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad orientamenti per lo sviluppo di EURO-RNIS (Rete Numerica Integrata di Servizi) come rete transeuropea;

Posizione comune (CE) n. 48/94 – Posizione comune (CE) n. 48/94, del 22 dicembre 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi;

COM(94)568 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

COM(94)650 – Proposta modifica di regolamento del Consiglio relativo alla creazione di posti di lavoro e al sostegno alle piccole e alle microimprese nei paesi del Maghreb;

COM(94)584 – Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (tassazione dei prodotti dell'agricoltura);

COM(94)573 – Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

COM(94)626 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, mediante il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione per l'aggiornamento di taluni articoli della direttiva stessa;

COM(94)600 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

COM(94)559 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;

COM(94)636 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1765/93 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

COM(94)579 — Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari;

COM(94)558 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore;

COM(94)521 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza ener-

getica di elettrodomestici: frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;

COM(94)555 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

COM(95)19 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che estende ai periodi 1991/1992 e 1992/1993 l'aumento dei quantitativi globali fissati per la Grecia, la Spagna e l'Italia nel quadro del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deciso per i periodi 1993/1994 e 1994/1995;

COM(95)22 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Tali atti sono deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, e per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie:

*alla X Commissione* (DIRETTIVA 95/3/CE; COM 94/650; COM 94/559; COM 94/558; COM 94/521; COM 94/555);

*alla XIII Commissione* (DIRETTIVA 95/4/CE; COM 94/600; COM 94/636; COM 94/579; COM 95/19);

*alla III Commissione* (RACCOMANDAZIONE N. 393/95/CECA);

*alla IX Commissione* (POSIZIONE COMUNE CE N.46/94; POSIZIONE COMUNE CE N.47/94; POSIZIONE COMUNE CE N.48/94; COM 94/568; COM 94/573);

*alla XII Commissione* (COM 94/626);

*alla XI Commissione* (COM 95/22);

*alla VI Commissione* (COM 94/584).

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 24 febbraio 1995 copia della sentenza n. 54 del 20 febbraio 1995 (doc. VII, n. 320), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici ed enti pubblici *non militari individuati dal ministro della difesa anziché al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio 1975 n. 354* ».

Con lettera in data 24 febbraio 1995 copia della sentenza n. 55 del 20 febbraio 1995 (doc. VII, n. 321), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico) ».

Con lettera in data 24 febbraio 1995 copia della sentenza n. 56 del 20 febbraio 1995 (doc. VII, n. 322), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'articolo 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo ».

Con lettera in data 24 febbraio 1995, copia della sentenza n. 57 del 20 febbraio

1995 (doc. VII, n. 323), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12;

in applicazione dell'articolo 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, lettera c) della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell'articolo 4;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 39 della Costituzione, dal pretore di Milano ».

Con lettera in data 24 febbraio 1995, copia della sentenza n. 58 del 20 febbraio 1995 (doc. VII, n. 324), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 86, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico ».

Con lettera in data 24 febbraio 1995, copia della sentenza n. 59 del 20 febbraio 1995 (doc. VII, n. 325), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 114, terzo comma, del codice di

procedura penale, limitatamente alle parole: « del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli ».

Con lettera in data 24 febbraio 1995, copia della sentenza n. 60 del 20 febbraio 1995 (doc. VII, n. 326), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 513, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero ».

Con lettera in data 24 febbraio 1995, copia della sentenza n. 61 del 20 febbraio 1995 (doc. VII, n. 327), con la quale ha dichiarato:

« a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile;

b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 del codice penale militare di pace in relazione all'articolo 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione dal tribunale militare di Padova con ordinanza del 12 aprile 1994 ».

Con lettera in data 1° marzo 1995, copia della sentenza n. 68 del 22 febbraio 1995 (doc. VII, n. 331), con la quale ha dichiarato:

« a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'articolo 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito

nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

b) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non prevede che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possano essere ammessi alla liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ».

Con lettera in data 6 marzo 1995, copia della sentenza n. 76 del 23 febbraio 1995 (doc. VII, n. 335), con la quale ha dichiarato:

« la illegittimità costituzionale dell'articolo 20, ottavo comma, della legge regionale della Sardegna 4 aprile 1989 n. 13 (recte 6 aprile 1989, n. 13) (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 62 del 20 febbraio 1995 (doc. VII, n. 328), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Torino »;

n. 63 del 20 febbraio 1995 (doc. VII, n. 329), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Sicilia approvata il 26 maggio 1994 (Provvidenze in favore del personale della ex *Siciltrading*) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la regione siciliana »;

n. 64 del 20 febbraio 1995 (doc. VII, n. 330), con la quale ha dichiarato:

« cessata la materia del contendere in ordine al ricorso, promosso dal Commissario dello Stato per la regione siciliana avverso gli articoli 16 e 19 della delibera legislativa n. 670 approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994, recante « Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici »;

n. 69 del 22 febbraio 1995 (doc. VII, n. 332), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche), adottare atti di indirizzo e coordinamento nei confronti della provin-

cia autonoma di Trento al di fuori della procedura e dei limiti previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e introdurre, con norme regolamentari, prescrizioni sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della provincia autonoma; e conseguentemente annulla l'articolo 1 comma 3; l'articolo 2 commi 1, 2 lettera b), 3 lettera b), 4 e 6; l'articolo 3 comma 2; l'articolo 4; l'articolo 5 comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1994, nella parte in cui si applicano a detta provincia »;

n. 70 del 22 febbraio 1995 (doc. VII, n. 333), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato il potere di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico, esercitato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 368 »;

n. 71 del 22 febbraio 1995 (doc. VII, n. 334), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 numero 3 (più correttamente: terzo comma) della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), sollevata in riferimento all'articolo 102 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili »;

n. 77 del 23 febbraio 1995 (doc. VII, n. 336), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo modificato dall'articolo 22, comma 01, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,

sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione »;

n. 78 del 23 febbraio 1995 (doc. VII, n. 337), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, quarto comma, della legge 2 aprile 1980 n. 127 (Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Genova »;

n. 79 del 23 febbraio 1995 (doc. VII, n. 338), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata, in riferimento agli articoli 77, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della pretura di Macerata »;

n. 80 del 23 febbraio 1995 (doc. VII, n. 339), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Catania »;

n. 86 dell'8 marzo 1995 (doc. VII, n. 340), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli articoli 5, secondo comma, e

24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di Cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Firenze »;

n. 87 dell'8 marzo 1995 (doc. VII, n. 341), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino »;

n. 88 dell'8 marzo 1995 (doc. VII, n. 342), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sollevate - con riferimento agli articoli 2, 3, 4, 25, comma 2, 36, 38, 53, 101, 102, 104 della Costituzione - dal pretore di Perugia, dal pretore di Vasto, dal pretore di Bassano del Grappa, dal pretore di Udine, dal pretore di Rovigo, dal pretore di Gela, dal pretore di Asti, dal pretore di Prato, dal pretore di Camerino, dal pretore di Campobasso, dal pretore di Bologna, dal pretore di Piacenza, dal pretore di Ascoli Piceno e dal pretore di Como »;

n. 89 dell'8 marzo 1995 (doc. VII, n. 343), con la quale ha dichiarato:

« la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 271 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento alle medesime norme, dallo stesso tribunale di Torino ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*alla II Commissione* (doc. VII, nn. 324, 325, 326, 328, 331, 336);

*alla VI Commissione* (doc. VII, nn. 321, 330);

*alla VIII Commissione* (doc. VII, n. 335);

*alla XI Commissione* (doc. VII, nn. 323, 329, 337, 340, 342, 343);

*alla I Commissione e alla VII Commissione* (doc. VII, n. 333);

*alla I Commissione e alla X Commissione* (doc. VII, n. 332);

*alla II Commissione e alla IV Commissione* (doc. VII, nn. 320, 327, 334);

*alla II Commissione e alla VI Commissione* (doc. VII, nn. 322, 338, 339);

*alla II Commissione e alla XI Commissione* (doc. VII, n. 341);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 22 e 23 marzo 1995 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,

n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Lega navale italiana, per l'esercizio 1993 (doc. XV, n. 42);

Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale, per l'esercizio 1993 (doc. XV, n. 43).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni:

« sulla conferenza del G7 sulla società dell'informazione » (doc. XII, n. 65);

« sulle inondazioni nell'Unione » (doc. XII, n. 66);

« sulla situazione umanitaria in Cecenia e nelle limitrofe repubbliche dell'Inguscezia, del Daghestan e dell'Ossezia del nord » (doc. XII, n. 67);

« sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle comunicazioni via satellite: fornitura della capacità del segmento spaziale e relativo accesso » (doc. XII, n. 68).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla VII Commissione* (doc. XII, n. 65);

*alla VIII Commissione* (doc. XII, n. 66);

*alla III Commissione* (doc. XII, n. 67);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 68),

e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e alla III Commissione permanente (Esteri).

#### **Trasmissione dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano.**

L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, con riferimento all'articolo 6, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione », ha trasmesso la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 1° marzo 1995, a pagina 3463, prima colonna, dalla ventisettesima alla ventinovesima riga, deve leggersi: « BOGHETTA e COCCI: "Norme per il riconoscimento ai fini pensionistici degli aumenti contrattuali a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio nel periodo 1° gennaio 1981 - 31 dicembre 1992" (2108) », e non « BOGHETTA e COCCI: "Norme per il recupero dei miglioramenti pensionistici arretrati dei ferrovieri" (2108) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 24 marzo 1995, a pagina 3864, seconda colonna, è soppressa la trentacinquesima riga.